

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori LAURICELLA, PELLEGRINO, SCIVOLETTO, CIONI, CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE MARTINO Guido, PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE, LORETO, PAPPALARDO, VALLETTA, VELTRI e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo il testo modificato dell'Atto Senato 1171, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ciò si rende necessario dopo che, alla Camera dei deputati, non è stato raggiunto il *quorum* necessario per l'approvazione in seconda deliberazione, della proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 48 della Costituzione.

Con la presente iniziativa si intende riproporre il tema della rappresentanza parlamentare quale diretta espressione dei cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale. Nella passata legislatura l'altro ramo del Parlamento ha licenziato un testo di legge (atto Senato n. 2033) nel quale non era prevista la rappresentanza degli italiani all'estero nel Senato della Repubblica. In assenza di tale previsione, la rappresentanza degli italiani all'estero rimaneva monca. Questa volta è indispensabile attuare una riforma completa, per consentire la elezione di un congruo numero di deputati e di senatori.

Il presente disegno di legge agli articoli 1 e 2 riprende il testo votato dalla Camera nella passata legislatura e lo integra con l'articolo 3, stabilendo la modifica all'articolo 57 della Costituzione e indicando nel numero di sei i senatori eletti direttamente dai cittadini italiani residenti all'estero, sulla base delle condizioni e delle modalità che saranno stabilite dalla legge ordinaria.

Questa iniziativa intende rispondere innanzitutto alle attese sempre più incalzanti dei cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale, manifestate a più riprese dagli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero e dalle loro associazioni anche in occasione delle consultazioni eletto-

rali, affinché ad essi venga riconosciuta la possibilità di rendere effettivo il diritto di voto attivo e passivo che, sebbene cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali italiane, non hanno mai potuto esercitare appieno. Si prevede, inoltre, che gli italiani residenti all'estero abbiano una specifica rappresentanza parlamentare, secondo un criterio geografico-territoriale, certamente innovativo, e che tuttavia non incide sull'unitarietà della rappresentanza nazionale complessiva di cui all'articolo 67 della Costituzione.

La 1^a Commissione permanente del Senato, e in precedenza le Commissioni affari costituzionali ed affari esteri della Camera dei deputati, hanno già svolto una ampia e approfondita discussione sull'insieme della materia e sulle sue implicazioni. Ed è proprio in base alle conclusioni cui si è pervenuti che il presente disegno di legge costituzionale può essere agevolmente e sollecitamente approvato.

Spetterà poi alla legge ordinaria definire, nel quadro delle più ampie riforme elettorali, le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli italiani residenti all'estero, individuando appropriate soluzioni giuridiche e tecniche, anche al fine di evitare attriti e riserve critiche nelle relazioni con i governi dei Paesi di residenza dei cittadini-elettori italiani. A tal fine occorrerà proseguire nella intensa e responsabile iniziativa politico-diplomatica. Le modalità di voto saranno quelle in uso nei Paesi più moderni e democratici, in Europa e oltre oceano, che consentono ai loro cittadini il diritto di voto per corrispondenza o nelle rispettive sedi diplomatiche e consolari, secondo criteri tali da garantire il carattere libero, diretto, personale e segreto del voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

Art. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Dodici di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione, secondo le modalità stabilite dalla legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite nel territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».

Art. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sei di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata, salvo quanto previsto dal terzo comma, ad una Regione italiana».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».